



Tribunale di Barcellona P.G.

Prot. n. 3130 del 15.12.2022

I magistrati in servizio presso questo Tribunale sezione civile, preso atto della introduzione dell'art. 127 ter c.p.c. con decorrenza dal 1/1/2023, in esito alla riunione di sezione del 15/12/2022, in attesa di eventuali modifiche ed adeguamenti dei registri informatici e della piattaforma Consolle, concordano nell'adottare la seguente prassi interpretativa della norma in questione:

1) nei casi in cui il giudice ritenga di trattare l'udienza con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice procederà comunque alla fissazione dell'udienza secondo il calendario tabellare, quindi, con il medesimo provvedimento di fissazione o con separato provvedimento, adotterà i provvedimenti di cui all'art. 127 ter c.p.c., sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte, fissando, a tal uopo, come termine perentorio, le ore 7,00 del giorno dell'udienza; tra la comunicazione del provvedimento di sostituzione dell'udienza e la data di udienza dovrà decorrere un termine non inferiore a 16 giorni;

2) non osta alla fissazione di un termine ad ora la disciplina di cui all'art. 16-bis del d.l. 179/2012 (secondo la quale il deposito telematico di un atto è tempestivo a condizione che la ricevuta di avvenuta consegna venga generata entro la fine del *giorno* di scadenza) trattandosi di norma che trova applicazione nei casi in cui il termine sia fissato a giorni, non a ore;

3) in occasione della data fissata per l'udienza, la cancelleria procederà a porre la causa in riserva, salvo che il giudice non disponga diversamente. E' comunque facoltà del giudice redigere un verbale;

4) l'udienza tenuta con modalità cartolare costituirà a tutti gli effetti udienza, anche ai fini della determinazione dei compensi per la Magistratura Onoraria;

5) la disciplina di cui all'art. 221 d.l. 34/2020, operante fino al 31 dicembre 2022, viene intesa nel senso che fino alla data del 31/12/2022 le udienze, anche se per date successive al 31 dicembre 2022, potranno essere fissate con le modalità di cui all'art. 221 d.l. 34/2020; con la conseguenza che i provvedimenti di fissazione udienza con modalità cartolare adottati entro il 31 dicembre 2022 resteranno validi anche se la data di udienza dovesse essere successiva al 31 dicembre 2022, e detta udienza sarà disciplinata ai sensi dell'art. 221 cit., dovendosi avere riguardo, ai fini della legge vigente, alla data del provvedimento di fissazione; in ogni caso a decorrere dal 17 dicembre 2022 e fino al 31 dicembre, i giudici fisseranno le eventuali udienze, con le modalità di cui all'art. 221 d.l. 34/2020, ma applicando i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto indicato al punto 1);

6) ai fini del giuramento del consulente tecnico, benchè il legislatore non abbia formalmente prorogato la disciplina di cui all'art. 221 c. 8 d.l. 34/2020, essendo stato introdotto il comma 2 dell'art. 193 c.p.c. («In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente

tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma.», seppure con decorrenza dal 30/6/2023, si ritiene che, anche nel periodo compreso tra il 1/1/2023 ed il 29/6/2023, possa continuare a trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 221 c. 8 d.l. 34/2020, con conseguente possibilità di sostituzione dell'udienza per il giuramento, con il deposito di dichiarazione sottoscritta da parte del consulente.

7) ai fini della comparizione dei coniugi in caso di ricorso congiunto, per separazione o divorzio, benchè il legislatore non abbia formalmente prorogato la disciplina di cui all'art. 123 comma 6 d.l. 137/2020, essendo stato introdotto l'art. 473-bis 51 (che, tra l'altro, prevede: «Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis.13, terzo comma.») seppure con decorrenza dal 30/6/2023, si ritiene che, anche nel periodo compreso tra il 1/1/2023 ed il 29/6/2023, possa continuare a trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 23 c. 6 cit., con conseguente facoltà per le parti, nell'ambito dei giudizi per separazione o divorzio su ricorso congiunto, di rinunciare a comparire all'udienza presidenziale, sostituendo la stessa con note scritte.

Si comunichi, per conoscenza, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine, al Sig. Dirigente Amministrativo, alle Cancellerie civili.

Si comunichi, per conoscenza, ai Sig.ri Presidenti del Tribunale di Messina e Patti.

Si diffonda a tutti i magistrati del settore civile.

Barcellona P.G., 15/12/2022

il presidente
(Giorgio De Marco)

